

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERRACINI, PECCHIOLI, GERMANO e VIGNOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1972

Norme per le elezioni politiche in Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità della revisione globale del sistema elettorale per le elezioni politiche in Valle d'Aosta è drammaticamente dimostrata anche dal fatto che per due legislature la Regione è stata priva dei suoi rappresentanti: il 25 aprile 1966 decedeva l'onorevole Corrado Gex e per venticinque mesi la Valle d'Aosta è stata assente dalla Camera; il 27 novembre 1971 decedeva il senatore Amato Berthet per cui la Regione non era rappresentata al Senato, per sette mesi. La notte del 24 aprile 1972 morivano in un incidente automobilistico i candidati Germano Ollietti (Camera) e Oreste Maroz (Senato). Poichè il luttuoso fatto avveniva in epoca successiva alla possibilità di sostituzione sono stati proclamati eletti dal Tribunale di Aosta i due candidati deceduti e ciò aprendo un evidente conflitto giuridico e costituzionale.

Occorre, inoltre, ricordare che anche in momenti sommamente delicati e impegnativi, come per esempio l'elezione del Presidente della Repubblica, il Parlamento non era costituzionalmente nel suo « plenum » mancando il senatore Berthet. Anche oggi, dopo le elezioni del 7 maggio 1972, ci si trova in una situazione carente per la mancanza dei

due parlamentari valdostani, il che fa mancare il « quorum » stabilito dalla Costituzione.

Tutto ciò avviene a causa dell'attuale legislazione che non ammette la surroga di altri candidati agli eletti il cui posto si renda vacante per cause anteriori o sopravvenute alle elezioni. Infatti, il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, 30 marzo 1957, n. 361, precisa al titolo VI (art. 92 e 93) le « disposizioni speciali per il collegio della Valle d'Aosta ». Per quanto riguarda il Senato « le disposizioni per il collegio della Valle d'Aosta » sono contenute nel titolo VII, articoli 22-23, della legge 6 febbraio 1948, n. 29. Sia per le elezioni del deputato (art. 93) sia per quella del senatore (art. 23) le disposizioni precisano che « è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi ». Poichè per il Senato il collegio della Valle d'Aosta non può ovviamente avere candidati come gruppo, manca la possibilità di subentro. Per la Camera, lo Statuto speciale della Regione autonoma, prevede che la Valle d'Aosta formi una circoscrizione elettorale. Invece, l'attuale sistema elettorale, in contrasto con le norme vigenti in tutta Italia e con

lo stesso Statuto regionale, è a sistema uninominale anche per la Camera e non dà facoltà di subentro.

Ai presentatori del disegno di legge si è posto, quindi, il compito di suggerire un sistema elettorale, sia per il Senato che per la Camera, che cerchi di ovviare a tante ed inammissibili conseguenze nella vita democratica della Regione e del Paese a causa di leggi imperfette che possono essere modificate facilmente.

Prima di tutto, in armonia con il disposto costituzionale, deve essere modificata la norma dell'articolo 92 della legge 30 marzo 1957, n. 361, che dispone che alla Valle d'Aosta spetta un solo deputato. Infatti, il numero dei deputati per ogni circoscrizione (e la Valle d'Aosta è una circoscrizione) viene concesso a seconda del numero degli abitanti in base all'ultimo censimento e quindi non si può *a priori* stabilire che ad una data circoscrizione spetta un numero fisso di deputati.

Per questa ragione i proponenti chiedono all'articolo 2 che le elezioni anche in Valle d'Aosta abbiano luogo mediante la presentazione di liste di candidati, con la possibilità di esprimere due preferenze. In tal modo si garantisce, come per le altre circoscrizioni, il diritto al subentro e l'utilizzazione dei resti nel Collegio unico nazionale, resti che con l'attuale legge elettorale non vengono utilizzati e vanno dispersi. Fatto quest'ultimo assai grave quando si pensi che oltre la metà degli elettori della Regione esprimono voti che non vengono conteggiati.

Per l'elezione del Senato il subentro non può essere stabilito perchè il candidato della Valle d'Aosta non è collegato con altri candidati dello stesso gruppo. Ciò è stato necessario per garantire, appunto, le prerogative di autonomia della Regione; ma resta drammaticamente insoluto il problema di una eventuale sostituzione degli eletti o dei candidati per cause di forza maggiore.

I proponenti hanno inteso ovviare anche a questa grave lacuna legislativa presentando un disegno di legge che stabilisce in modo tassativo che il candidato alle elezioni del Senato, assieme all'accettazione della candidatura, deve pure accettare la designazione, effettuata dagli stessi suoi proponenti, di un altro elettore per il Senato, che sia eleggibile, il quale gli subentri di diritto come candidato o come eletto. Tenendo conto delle particolari condizioni della Regione e della nuova figura giuridica dell'eventuale subentrante i proponenti chiedono altresì che le cause di ineleggibilità di cui al punto *a)* e *c)* dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non abbiano effetto per il candidato eventualmente subentrante se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del subentro.

Al fine che gli elettori della Regione siano debitamente informati anche sul nome dell'eventuale subentrante si propone che i manifesti elettorali dell'Ufficio elettorale circoscrizionale indichino anche il nome dell'eventuale subentrante oltre che quello del candidato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale ».

Art. 2.

L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« L'elezione nel collegio Valle d'Aosta è regolato dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) le liste dei candidati devono essere proposte con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da un numero di 200 e non più di 300 elettori del collegio;

2) il numero delle preferenze è di due;

3) l'ufficio centrale elettorale, ottenuto il quoziente elettorale circoscrizionale, attribuisce a ogni lista il seggio o i seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se nessuna lista avrà ottenuto il quoziente elettorale il seggio o i seggi verranno assegnati alle liste che avranno i maggiori resti.

Nel caso in cui sono assegnati al collegio più seggi, e uno venga attribuito alla lista che ha ottenuto il quoziente elettorale, gli altri seggi sono attribuiti alle liste che non avendo ottenuto il quoziente hanno i maggiori resti ».

Art. 3.

All'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è aggiunto:

« 3) il candidato, insieme all'accettazione della candidatura deve accettare la desi-

gnazione, effettuata dagli stessi suoi proponenti, di un altro elettore per il Senato, che sia eleggibile e che gli subentrerà di diritto, come candidato o come eletto, nel caso che il suo posto rimanga vacante per cause anteriori o sopravvenute all'elezione. La candidatura non è ammessa se non è sottoscritta anche dall'eventuale subentrante per accettazione.

Le cause di ineleggibilità di cui al punto *a)* e *c)* dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto per il candidato subentrante se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del subentro.

Nei manifesti elettorali dell'Ufficio elettorale circoscrizionale devono essere indicati anche i nomi degli eventuali subentranti ».